



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 44 del 19/10/2017

**Oggetto: VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTICO – “ART. 16
N.T.A. - INQUINAMENTO ACUSTICO”
PRESA D’ATTO MANCANZA DI OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di Ottobre alle ore 21:30, nella Sala Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in Seduta straordinaria di prima convocazione dietro invito diramato dal Sindaco, notificato a tutti i Consiglieri nei modi e nei termini di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Marco Gherardini.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 8 e assenti sebbene invitati n. 5.

GHERARDINI MARCO	Sindaco	P
CEDRI TOMMASO	Consigliere	P
MONTI LIA	Consigliere	P
PERINI DARIA	Consigliere	A
TADDEI ALESSANDRO	Consigliere	A
GUERRINI MARICA	Consigliere	P
CONSOLONI IRENE	Consigliere	A
MONTAGNANI ELISA	Consigliere	P
FIGLIORE LIA	Consigliere	P
GIUSTI NICO	Consigliere	P
VALLINI ALESSIO	Consigliere	A
GIANNONI GIOVANNI	Consigliere	A
MORELLI ANTONIO	Consigliere	P

Assiste Il Segretario Comunale Maurizio Salvini, incaricato della redazione del seguente verbale.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, Sindaco Marco Gherardini, dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto risultano presenti:

PAPERINI MICHELA	Assessore non Consigliere	P
FIGLIORE ROBERTO	Assessore non Consigliere	A

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 18 luglio 2017, esecutiva, è stata adottata, ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n° 65/2014 la seguente variante al vigente Regolamento Urbanistico:

“Variante normativa al Regolamento Urbanistico - Art. 16 N.T.A. - Inquinamento Acustico”.

Dato Atto che:

- la deliberazione di adozione è stata pubblicata ai sensi della citata L.R. n° 65/2014 sul B.U.R.T. n. 31 del 02 agosto 2017 e depositata presso gli uffici comunali dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. per 60 giorni consecutivi fino al 02/10/2017, termine entro il quale chiunque poteva presentare osservazioni;
- gli atti adottati sono stati inviati alla Regione Toscana e alla Provincia di Pisa;
- è stata ampiamente garantita la partecipazione dei cittadini al progetto di Variante, con avvisi sul territorio, nonché con notizia e sua pubblicazione sul sito internet del Comune, Facebook e sul link “Amministrazione Trasparente”;

Preso atto che:

- non sono state presentate osservazioni da parte di enti, associazioni e cittadini;
- in data 06/10/2017 al prot. n. 4948, sono pervenuti dalla Regione Toscana n. 3 (tre) contributi tecnici ai sensi dell'art. 53 della L.R.T. n. 65/2014, dai seguenti settori:
 - *Settore Forestazione Usi Civici Agroambiente;*
 - *Settore Servizi pubblici locali, energie e inquinanti;*
 - *Settore Autorità di gestione FEASR e sostegno alle attività agricole;*
- dalla lettura dei tre contributi si ritiene opportuno pertanto, come suggerito dal “*Settore Forestazione Usi Civici Agroambiente*”, integrare l'art. 31 delle N.T.A. (aree boscate), facendo riferimento anche alla L.R.T. n. 48/1994 “*Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore*”, in particolare all'art. 8 della medesima legge regionale;

Tenuto conto delle modifiche apportate alla N.T.A. dall'Ufficio Urbanistica conseguentemente all'accoglimento del contributo di cui sopra, e ritenuto pertanto il nuovo testo dell'art. 31 e il nuovo elaborato normativo (**All. A**), meritevole d'approvazione;

Dato atto che:

- è stato redatto il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 (**All. B**);
- la variante, esclusivamente normativa, con limitazione dell'uso del territorio, che non comporta pertanto incremento del carico urbanistico e impegno di suolo non edificabile, è coerente, adeguata e conforme al PIT/PPR ai sensi dell'art. 21 del PIT/PPR stesso e dell'art. 31 della L.R.T. n. 65/2014;

Richiamata la delibera di adozione del Consiglio Comunale n° 29 del 18 luglio 2017;

Richiamato l'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014;

Richiamata la L.R.T. n. 10/2010;

Richiamato il Regolamento di attuazione in materia di indagini geologiche, approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n° 53/R;

Dato atto che il presente provvedimento non ha riferimento contabile, poiché non comporta assunzione d'impegno di spesa;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.lgs. n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Urbanistica, *Arch. Michele Borsacchi*;

Visto il D.lgs. n° 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di recepire il contributo ricevuto dal "*Settore Forestazione Usi Civici Agroambiente*" della Regione Toscana e prendere atto altresì che gli altri contributi non comportano modificazioni della normativa di variante adottata;
- 2) Di approvare, ai sensi dell'art. 19, comma 4 della L.R.T. n° 65/2014, secondo il nuovo elaborato normativo (**All. A**) modificato conseguentemente all'accoglimento del contributo di cui sopra, la seguente variante al Regolamento Urbanistico adottata con deliberazione di C.C. n° 29 del 18 luglio 2017: "***Variante normativa al Regolamento Urbanistico - Art. 16 N.T.A. - Inquinamento Acustico***";
- 3) Di dare atto che la modifica normativa apportata in sede di approvazione definitiva, non è tale da mutare sostanzialmente il quadro normativo della variante adottata;
- 4) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 (**All. B**);
- 5) Di inviare alla Regione Toscana e alla Provincia di Pisa, ai sensi dell'art. 19, comma 6 della L.R.T. n. 65/2014, la variante approvata;
- 6) Di dare atto che la variante approvata sarà efficace decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T., la cui pubblicazione sarà effettuata decorsi almeno quindici giorni dalla trasmissione della variante agli enti di cui al punto 5);
- 7) Di disporre che gli elaborati della variante normativa al Regolamento Urbanistico siano acquisiti agli atti dell'Ufficio Urbanistica;
- 8) Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/90, responsabile del presente procedimento e della sua attuazione è il Responsabile del Servizio Urbanistica Arch. Michele Borsacchi;

- 10) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4° della Legge n. 241/90, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR e al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- 11) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione unanime.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Marco Gherardini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

Servizio Urbanistica, Cimiteri, Verde Pubblico
Servizio Urbanistica, Cimiteri, Verde Pubblico

OGGETTO:

Parere di regolarità tecnico espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio n. 43 del 12/10/2017 ad oggetto:

“VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTICO – “ART. 16 N.T.A. - INQUINAMENTO ACUSTICO”

PRESA D’ATTO MANCANZA DI OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA”.

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000.

Data: 16/10/2017

Il Responsabile
BORSACCHI MICHELE / ArubaPEC S.p.A.




COMUNE DI PALAIA

Provincia di Pisa

Servizio Urbanistica

ALLEGATO A)



VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 17-18-19 DELLA L.R.T. N° 65/2014

ART. 16 N.T.A.

“INQUINAMENTO ACUSTICO”

N.T.A. modificate a seguito dell'accoglimento del contributo regionale

Progettista e Responsabile del Procedimento
Arch. Michele Borsacchi

V° IL SINDACO
Marco Gherardini

Ottobre 2017

ART. 16 N.T.A.

STATO APPROVATO

..... Stralcio

Art. 16 - Inquinamento acustico

1. L'insediamento di qualunque attività all'interno del territorio comunale è subordinato al rispetto dei livelli sonori definiti dalla zonizzazione acustica del territorio nell'ambito del *Piano di classificazione acustica* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Palaia **n. 20 del 29 aprile 2005**.
2. Ogni nuova attività non deve produrre incremento dei livelli sonori nell'ambiente circostante in particolare in corrispondenza di aree sensibili nel rispetto dei limiti di emissione previsti.
3. In caso di edifici residenziali, il permesso di costruire è subordinato alla presentazione di un progetto di impatto acustico attestante i requisiti acustici passivi degli edifici nonché previsione di clima acustico.
4. In caso di insediamenti industriali o artigianali, sportivi e ricreativi in zone in cui il clima acustico sia superiore ai livelli previsti dalla normativa di classificazione, il permesso di costruire è subordinato alla presentazione di una relazione tecnica attestante le misure adottate per il contenimento delle emissioni alla sorgente.
5. Gli interventi relativi ad aree sensibili Classe II (scuole, case di cura, case di riposo, ecc.) devono essere realizzati prevedendo l'adozione di misure di risanamento acustico o con barriere fono-assorbenti vegetali o adottando specifiche misure di abbattimento all'interno degli edifici.
6. La realizzazione di nuove infrastrutture di viabilità deve prevedere, già in fase di progettazione, l'adozione di misure finalizzate al contenimento delle emissioni rumorose fino al rispetto dei limiti previsti nelle aree interessate.
7. Al di fuori di specifici ambiti individuati e disciplinati nella cartografia del R.U., per la tutela dall'inquinamento acustico, non sono ammesse le seguenti attività (*con o senza l'installazione di attrezzature e impianti a loro servizio*):

- *MOTOCROSS*
- *PISTE PER CORSE DI VEICOLI A MOTORE*
- *TIRO AL VOLO/TIRO A SEGNO*
- *GO-KART*
- *AEREOMODELLISMO*

Per lo svolgimento di attività e manifestazioni temporanee potranno essere rilasciate **autorizzazioni in deroga** in cui il comune :

- *stabilisce la durata temporale della deroga;*
- *individua puntualmente l'area in cui la deroga è consentita;*
- *prescrive le misure necessarie a mitigare l'impatto acustico dell'attività o della manifestazione.*

Per le attività e manifestazioni in deroga si dovrà ottenere il preventivo nulla osta degli uffici competenti, previa presentazione di idonea documentazione fra cui:

- *elaborati grafici di dettaglio del sito interessato;*
- *relazione tecnica dettagliata;*
- *regolamento della manifestazione;*
- *valutazione di impatto acustico*

..... Stralcio

ART. 28-29-31 N.T.A.

STATO ADOTTATO

TITOLO V - IL TERRITORIO AGRICOLO

..... stralcio

Art. 28 - Le aree ad esclusiva funzione agricola

1. Sono quelle zone di territorio aperto a vocazione specificatamente agricola (*Rif. Tav. AG02 allegata al P.S.*), sia per la capacità produttiva intrinseca alla qualità dei terreni, sia per la presenza di strutture produttive di rilevante interesse, sia per l'estensione dimensionale della proprietà, sia per la particolare maglia poderale e il sistema irriguo nonché per la rete del sistema idraulico.

2. Di particolare interesse appare l'assetto fondiario caratterizzato dalla maglia degli antichi poderi con un patrimonio edilizio funzionalmente distribuito secondo lo schema gerarchico fattoria/coloniche e il sistema irriguo associato a quello idraulico. Per tali caratteristiche di coltivazioni tipiche, sono associate alle aree agricole di interesse paesaggistico e tutelate nelle trasformazioni.

3. Sono le aree di interesse ambientale e paesaggistico la cui conservazione anche colturale, sia nelle trame che nelle sistemazioni, è condizione necessaria per la tutela del paesaggio storico.

Gli interventi in queste zone devono essere rivolti alla conservazione e valorizzazione del sistema agricolo ambientale con la salvaguardia della popolazione insediata.

4. In particolare dovranno essere perseguiti tutti quegli interventi rivolti alla manutenzione e salvaguardia delle sistemazioni agrarie e degli elementi qualificanti il paesaggio quali i terrazzamenti, ciglionamenti e le opere relative nonché le coltivazioni tradizionali.

5. Fermo restando l'obbligo del recupero degli edifici esistenti, gli interventi sul sistema edilizio nonché le nuove previsioni ovvero il cambio di destinazione d'uso per le situazioni, previste dalla L.R.T. n. 64/95, da deruralizzare sono disciplinate dai PMAA. Si rinvia comunque alla disciplina introdotta dal PTCP di Pisa.

6. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono avere come fine quello del mantenimento delle caratteristiche tipologiche.

7. In tali aree sono ammesse le seguenti attività e destinazioni d'uso:

- coltivazione dei terreni;
- attività di pascolo;
- l'allevamento di speci faunistiche terrestri di carattere familiare, aziendale ed interaziendale;
- l'allevamento minore;
- le attività faunistico-venatorie;
- conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
- residenza agricola;
- residenza e attività turistica-ricettiva all'interno del patrimonio edilizio esistente;
- agriturismo;
- attività per il tempo libero;
- il sistema di mobilità ciclabile e pedonale legate anche alla valorizzazione dei percorsi;
- attività in edifici esistenti connesse alle varie tipologie produttive della tradizione locale (vendita prodotti tipici e beni di artigianato artistico, attività di servizio alla valorizzazione turistica del territorio, ecc.);
- realizzazione di strutture di servizio e pertinenziali in edifici esistenti;
- opere pubbliche.

Si rinvia all'art. 16 per le attività escluse ai fini della tutela dell'inquinamento acustico.

Art. 29 - Le aree a prevalente funzione agricola

1. Sono quella zone di territorio aperto, tradizionalmente dedite all'agricoltura, alla quale è ancora in parte legato il sistema insediativo e il patrimonio edilizio esistente, che mantiene le caratteristiche rurali (*Rif. Tav. AG02 allegata al P.S.*).

2. La struttura produttiva, sia per l'esiguità della consistenza aziendale sia per i frazionamenti intervenuti nel tempo, mostra elementi di crisi e scarsa redditività agricola.

3. Gli interventi in queste aree sono tesi alla manutenzione e valorizzazione del ruolo agricolo disciplinati dai PMAA.

4. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono avere come fine quello del mantenimento delle caratteristiche tipologiche. Sono esclusi interventi di demolizione e ricostruzione salvo che si dimostri, mediante apposita Relazione, specifici rilievi e perizie tecniche, e previo parere preventivo dell'Ufficio, che le caratteristiche costruttive originarie risultano alterate, manomesse o in stato di degrado tale da rendere impraticabile la conservazione o non più riconoscibile la cronologia storica. In tal caso è consentita la fedele ricostruzione; tale intervento non è ammesso nelle aree ad esclusiva funzione agricola, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, nelle aree boscate e nelle aree tartufigene.

Gli interventi di deruralizzazione sono ammessi in tutti i casi previsti dalla legislazione specifica.

5. All'interno di tali aree sono ammesse le seguenti attività e destinazioni d'uso:

- *la coltivazione dei terreni;*
- *l'attività di pascolo;*
- *l'allevamento di speci faunistiche terrestri di carattere familiare, aziendale ed interaziendale;*
- *l'allevamento minore;*
- *la selvicoltura;*
- *le attività faunistico-venatorie*
- *l'attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;*
- *la residenza agricola;*
- *la residenza e attività turistica-ricettiva all'interno del patrimonio edilizio esistente;*
- *ogni forma di agriturismo, turismo verde e ricettività connesse;*
- *realizzazione di impianti sportivi-ricreativi di cui all'art. 18 della L.R.T. n° 30/2003;*
- *le attività legate al tempo libero, alla didattica e allo sport;*
- *l'attività di ristorazione nel patrimonio edilizio esistente;*
- *il sistema di mobilità ciclabile e pedonale legate anche alla valorizzazione dei percorsi;*
- *attività in edifici esistenti connesse alle varie tipologie produttive della tradizione locale (vendita prodotti tipici e beni di artigianato artistico, attività di servizio alla valorizzazione turistica del territorio, ecc.);*
- *realizzazione di strutture di servizio e pertinenziali in edifici esistenti.*
- *le destinazioni ad uso pubblico e le opere pubbliche;*
- *valorizzazione delle attività di maneggio, non finalizzate all'allevamento dei cavalli per il quale si rinvia comunque alla disciplina introdotta dal PTCP di Pisa,, e dotazione di manufatti di servizio (tettoia ricovero cavalli) procedendo prioritariamente al recupero, adeguamento o sostituzione dei manufatti esistenti da destinare a ricovero cavalli. In caso di realizzazione di nuove strutture dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e tipologie compatibili col paesaggio. La dimensione del manufatto dovrà risultare commisurata alle esigenze dell'attività di maneggio.*

Si rinvia all'art. 16 per le attività escluse ai fini della tutela dell'inquinamento acustico.

..... stralcio

Art. 31 - Aree boscate

1. I boschi, così come definiti dall'art. 3 della L.R. n. 39/2000 integrata e modificata dalla L.R. n. 6/2001, e dal successivo regolamento di attuazione (Dec. P.G.R.T 8 agosto 2004 n°48/R), si riferiscono alla copertura di vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale.

2. I boschi caratterizzano l'area collinare e rappresentano una forma paesaggistica di pregio da salvaguardare secondo quanto prescritto dal PIT e rappresentano le zone agricole di interesse paesaggistico di cui al PTCP.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 2 della L.R. n. 39/2000 il bosco è un bene di rilevante interesse pubblico il cui indice forestale esistente deve essere mantenuto ai fini della conservazione della biodiversità e della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali.

Secondo quanto previsto dall'art. 37 L.R. n. 39/2000, il territorio coperto da bosco è sottoposto a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico.

4. La trasformazione colturale dei boschi, il taglio delle piante e i piani dei tagli sono ammessi solo secondo quanto disciplinato dal Regolamento forestale redatto dalla provincia secondo quanto previsto dall'art. 39

della L.R. n. 39/2000. A tale regolamento devono attenersi anche gli interventi relativi a tagli colturali per le ripuliture e sfolli e i tagli fitosanitari.

5. È vietato il taglio raso delle piante e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici salvo nei casi previsti e disciplinati dal regolamento forestale.

È vietata l'apertura di nuova viabilità se non quella attinente la conduzione dei fondi e quella per opere pubbliche.

E' altresì vietato l'abbandono di rifiuti e materiali di ogni tipo.

Non sono consentiti interventi di nuova edificazione residenziale, agricola e non.

6. Sono ammesse le seguenti attività:

- *La residenza negli edifici esistenti;*
- *Le attività agricole e silvo-forestali;*
- *Il rimboschimento;*
- *L'attività legata al tempo libero;*
- *Aree di sosta per garantire l'accessibilità alle funzioni del tempo libero.*

Si rinvia all'art. 16 per le attività escluse ai fini della tutela dell'inquinamento acustico.

..... stralcio

ART. 28-29-31 N.T.A.

STATO APPROVATO
a seguito del contributo regionale

TITOLO V - IL TERRITORIO AGRICOLO

..... stralcio

Art. 28 - Le aree ad esclusiva funzione agricola

1. Sono quelle zone di territorio aperto a vocazione specificatamente agricola (*Rif. Tav. AG02 allegata al P.S.*), sia per la capacità produttiva intrinseca alla qualità dei terreni, sia per la presenza di strutture produttive di rilevante interesse, sia per l'estensione dimensionale della proprietà, sia per la particolare maglia poderale e il sistema irriguo nonché per la rete del sistema idraulico.

2. Di particolare interesse appare l'assetto fondiario caratterizzato dalla maglia degli antichi poderi con un patrimonio edilizio funzionalmente distribuito secondo lo schema gerarchico fattoria/coloniche e il sistema irriguo associato a quello idraulico. Per tali caratteristiche di coltivazioni tipiche, sono associate alle aree agricole di interesse paesaggistico e tutelate nelle trasformazioni.

3. Sono le aree di interesse ambientale e paesaggistico la cui conservazione anche colturale, sia nelle trame che nelle sistemazioni, è condizione necessaria per la tutela del paesaggio storico.

Gli interventi in queste zone devono essere rivolti alla conservazione e valorizzazione del sistema agricolo ambientale con la salvaguardia della popolazione insediata.

4. In particolare dovranno essere perseguiti tutti quegli interventi rivolti alla manutenzione e salvaguardia delle sistemazioni agrarie e degli elementi qualificanti il paesaggio quali i terrazzamenti, ciglionamenti e le opere relative nonché le coltivazioni tradizionali.

5. Fermo restando l'obbligo del recupero degli edifici esistenti, gli interventi sul sistema edilizio nonché le nuove previsioni ovvero il cambio di destinazione d'uso per le situazioni, previste dalla L.R.T. n. 64/95, da deruralizzare sono disciplinate dai PMAA. Si rinvia comunque alla disciplina introdotta dal PTCP di Pisa.

6. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono avere come fine quello del mantenimento delle caratteristiche tipologiche.

7. In tali aree sono ammesse le seguenti attività e destinazioni d'uso:

- coltivazione dei terreni;
- attività di pascolo;
- l'allevamento di speci faunistiche terrestri di carattere familiare, aziendale ed interaziendale;
- l'allevamento minore;
- le attività faunistico-venatorie;
- conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
- residenza agricola;
- residenza e attività turistica-ricettiva all'interno del patrimonio edilizio esistente;
- agriturismo;
- attività per il tempo libero;
- il sistema di mobilità ciclabile e pedonale legate anche alla valorizzazione dei percorsi;
- attività in edifici esistenti connesse alle varie tipologie produttive della tradizione locale (vendita prodotti tipici e beni di artigianato artistico, attività di servizio alla valorizzazione turistica del territorio, ecc.);
- realizzazione di strutture di servizio e pertinenziali in edifici esistenti;
- opere pubbliche.

Si rinvia all'art. 16 per le attività escluse ai fini della tutela dell'inquinamento acustico.

Art. 29 - Le aree a prevalente funzione agricola

1. Sono quella zone di territorio aperto, tradizionalmente dedite all'agricoltura, alla quale è ancora in parte legato il sistema insediativo e il patrimonio edilizio esistente, che mantiene le caratteristiche rurali (*Rif. Tav. AG02 allegata al P.S.*).

2. La struttura produttiva, sia per l'esiguità della consistenza aziendale sia per i frazionamenti intervenuti nel tempo, mostra elementi di crisi e scarsa redditività agricola.

3. Gli interventi in queste aree sono tesi alla manutenzione e valorizzazione del ruolo agricolo disciplinati dai PMAA.

4. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono avere come fine quello del mantenimento delle caratteristiche tipologiche. Sono esclusi interventi di demolizione e ricostruzione salvo che si dimostri, mediante apposita Relazione, specifici rilievi e perizie tecniche, e previo parere preventivo dell'Ufficio, che le caratteristiche costruttive originarie risultano alterate, manomesse o in stato di degrado tale da rendere impraticabile la conservazione o non più riconoscibile la cronologia storica. In tal caso è consentita la fedele ricostruzione; tale intervento non è ammesso nelle aree ad esclusiva funzione agricola, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, nelle aree boscate e nelle aree tartufigene.

Gli interventi di deruralizzazione sono ammessi in tutti i casi previsti dalla legislazione specifica.

5. All'interno di tali aree sono ammesse le seguenti attività e destinazioni d'uso:

- *la coltivazione dei terreni;*
- *l'attività di pascolo;*
- *l'allevamento di speci faunistiche terrestri di carattere familiare, aziendale ed interaziendale;*
- *l'allevamento minore;*
- *la selvicoltura;*
- *le attività faunistico-venatorie*
- *l'attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;*
- *la residenza agricola;*
- *la residenza e attività turistica-ricettiva all'interno del patrimonio edilizio esistente;*
- *ogni forma di agriturismo, turismo verde e ricettività connesse;*
- *realizzazione di impianti sportivi-ricreativi di cui all'art. 18 della L.R.T. n° 30/2003;*
- *le attività legate al tempo libero, alla didattica e allo sport;*
- *l'attività di ristorazione nel patrimonio edilizio esistente;*
- *il sistema di mobilità ciclabile e pedonale legate anche alla valorizzazione dei percorsi;*
- *attività in edifici esistenti connesse alle varie tipologie produttive della tradizione locale (vendita prodotti tipici e beni di artigianato artistico, attività di servizio alla valorizzazione turistica del territorio, ecc.);*
- *realizzazione di strutture di servizio e pertinenziali in edifici esistenti.*
- *le destinazioni ad uso pubblico e le opere pubbliche;*
- *valorizzazione delle attività di maneggio, non finalizzate all'allevamento dei cavalli per il quale si rinvia comunque alla disciplina introdotta dal PTCP di Pisa,, e dotazione di manufatti di servizio (tettoia ricovero cavalli) procedendo prioritariamente al recupero, adeguamento o sostituzione dei manufatti esistenti da destinare a ricovero cavalli. In caso di realizzazione di nuove strutture dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e tipologie compatibili col paesaggio. La dimensione del manufatto dovrà risultare commisurata alle esigenze dell'attività di maneggio.*

Si rinvia all'art. 16 per le attività escluse ai fini della tutela dell'inquinamento acustico.

..... stralcio

Art. 31 - Aree boscate

1. I boschi, così come definiti dall'art. 3 della L.R. n. 39/2000 integrata e modificata dalla L.R. n. 6/2001, e dal successivo regolamento di attuazione (Dec. P.G.R.T 8 agosto 2004 n°48/R), si riferiscono alla copertura di vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale.

2. I boschi caratterizzano l'area collinare e rappresentano una forma paesaggistica di pregio da salvaguardare secondo quanto prescritto dal PIT e rappresentano le zone agricole di interesse paesaggistico di cui al PTCP.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 2 della L.R. n. 39/2000 il bosco è un bene di rilevante interesse pubblico il cui indice forestale esistente deve essere mantenuto ai fini della conservazione della biodiversità e della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali.

Secondo quanto previsto dall'art. 37 L.R. n. 39/2000, il territorio coperto da bosco è sottoposto a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico.

4. La trasformazione colturale dei boschi, il taglio delle piante e i piani dei tagli sono ammessi solo secondo quanto disciplinato dal Regolamento forestale redatto dalla provincia secondo quanto previsto dall'art. 39

della L.R. n. 39/2000. A tale regolamento devono attenersi anche gli interventi relativi a tagli colturali per le ripuliture e sfolli e i tagli fitosanitari.

5. È vietato il taglio raso delle piante e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici salvo nei casi previsti e disciplinati dal regolamento forestale.

È vietata l'apertura di nuova viabilità se non quella attinente la conduzione dei fondi e quella per opere pubbliche.

E' altresì vietato l'abbandono di rifiuti e materiali di ogni tipo.

Non sono consentiti interventi di nuova edificazione residenziale, agricola e non.

6. Sono ammesse le seguenti attività:

- *La residenza negli edifici esistenti;*
- *Le attività agricole e silvo-forestali;*
- *Il rimboschimento;*
- *L'attività legata al tempo libero;*
- *Aree di sosta per garantire l'accessibilità alle funzioni del tempo libero.*

Si rinvia all'art. 16 per le attività escluse ai fini della tutela dell'inquinamento acustico.

Si rinvia all'art. 8 della L.R.T. n. 48/1994 per l'autorizzazione di gare e manifestazioni di fuori strada.

..... stralcio

ART. 28-29-31 N.T.A.

STATO SOVRAPPOSTO

TITOLO V - IL TERRITORIO AGRICOLO

..... stralcio

Art. 28 - Le aree ad esclusiva funzione agricola

1. Sono quelle zone di territorio aperto a vocazione specificatamente agricola (*Rif. Tav. AG02 allegata al P.S.*), sia per la capacità produttiva intrinseca alla qualità dei terreni, sia per la presenza di strutture produttive di rilevante interesse, sia per l'estensione dimensionale della proprietà, sia per la particolare maglia poderale e il sistema irriguo nonché per la rete del sistema idraulico.

2. Di particolare interesse appare l'assetto fondiario caratterizzato dalla maglia degli antichi poderi con un patrimonio edilizio funzionalmente distribuito secondo lo schema gerarchico fattoria/coloniche e il sistema irriguo associato a quello idraulico. Per tali caratteristiche di coltivazioni tipiche, sono associate alle aree agricole di interesse paesaggistico e tutelate nelle trasformazioni.

3. Sono le aree di interesse ambientale e paesaggistico la cui conservazione anche colturale, sia nelle trame che nelle sistemazioni, è condizione necessaria per la tutela del paesaggio storico.

Gli interventi in queste zone devono essere rivolti alla conservazione e valorizzazione del sistema agricolo ambientale con la salvaguardia della popolazione insediata.

4. In particolare dovranno essere perseguiti tutti quegli interventi rivolti alla manutenzione e salvaguardia delle sistemazioni agrarie e degli elementi qualificanti il paesaggio quali i terrazzamenti, ciglionamenti e le opere relative nonché le coltivazioni tradizionali.

5. Fermo restando l'obbligo del recupero degli edifici esistenti, gli interventi sul sistema edilizio nonché le nuove previsioni ovvero il cambio di destinazione d'uso per le situazioni, previste dalla L.R.T. n. 64/95, da deruralizzare sono disciplinate dai PMAA. Si rinvia comunque alla disciplina introdotta dal PTCP di Pisa.

6. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono avere come fine quello del mantenimento delle caratteristiche tipologiche.

7. In tali aree sono ammesse le seguenti attività e destinazioni d'uso:

- coltivazione dei terreni;
- attività di pascolo;
- l'allevamento di speci faunistiche terrestri di carattere familiare, aziendale ed interaziendale;
- l'allevamento minore;
- le attività faunistico-venatorie;
- conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
- residenza agricola;
- residenza e attività turistica-ricettiva all'interno del patrimonio edilizio esistente;
- agriturismo;
- attività per il tempo libero;
- il sistema di mobilità ciclabile e pedonale legate anche alla valorizzazione dei percorsi;
- attività in edifici esistenti connesse alle varie tipologie produttive della tradizione locale (vendita prodotti tipici e beni di artigianato artistico, attività di servizio alla valorizzazione turistica del territorio, ecc.);
- realizzazione di strutture di servizio e pertinenziali in edifici esistenti;
- opere pubbliche.

Si rinvia all'art. 16 per le attività escluse al fine della tutela dell'inquinamento acustico.

Art. 29 - Le aree a prevalente funzione agricola

1. Sono quella zone di territorio aperto, tradizionalmente dedite all'agricoltura, alla quale è ancora in parte legato il sistema insediativo e il patrimonio edilizio esistente, che mantiene le caratteristiche rurali (*Rif. Tav. AG02 allegata al P.S.*).

2. La struttura produttiva, sia per l'esiguità della consistenza aziendale sia per i frazionamenti intervenuti nel tempo, mostra elementi di crisi e scarsa redditività agricola.

3. Gli interventi in queste aree sono tesi alla manutenzione e valorizzazione del ruolo agricolo disciplinati dai PMAA.

4. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono avere come fine quello del mantenimento delle caratteristiche tipologiche. Sono esclusi interventi di demolizione e ricostruzione salvo che si dimostri, mediante apposita Relazione, specifici rilievi e perizie tecniche, e previo parere preventivo dell'Ufficio, che le caratteristiche costruttive originarie risultano alterate, manomesse o in stato di degrado tale da rendere impraticabile la conservazione o non più riconoscibile la cronologia storica. In tal caso è consentita la fedele ricostruzione; tale intervento non è ammesso nelle aree ad esclusiva funzione agricola, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, nelle aree boscate e nelle aree tartufigene.

Gli interventi di deruralizzazione sono ammessi in tutti i casi previsti dalla legislazione specifica.

5. All'interno di tali aree sono ammesse le seguenti attività e destinazioni d'uso:

- *la coltivazione dei terreni;*
- *l'attività di pascolo;*
- *l'allevamento di speci faunistiche terrestri di carattere familiare, aziendale ed interaziendale;*
- *l'allevamento minore;*
- *la selvicoltura;*
- *le attività faunistico-venatorie*
- *l'attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;*
- *la residenza agricola;*
- *la residenza e attività turistica-ricettiva all'interno del patrimonio edilizio esistente;*
- *ogni forma di agriturismo, turismo verde e ricettività connesse;*
- *realizzazione di impianti sportivi-ricreativi di cui all'art. 18 della L.R.T. n° 30/2003;*
- *le attività legate al tempo libero, alla didattica e allo sport;*
- *l'attività di ristorazione nel patrimonio edilizio esistente;*
- *il sistema di mobilità ciclabile e pedonale legate anche alla valorizzazione dei percorsi;*
- *attività in edifici esistenti connesse alle varie tipologie produttive della tradizione locale (vendita prodotti tipici e beni di artigianato artistico, attività di servizio alla valorizzazione turistica del territorio, ecc.);*
- *realizzazione di strutture di servizio e pertinenziali in edifici esistenti.*
- *le destinazioni ad uso pubblico e le opere pubbliche;*
- *valorizzazione delle attività di maneggio, non finalizzate all'allevamento dei cavalli per il quale si rinvia comunque alla disciplina introdotta dal PTCP di Pisa,, e dotazione di manufatti di servizio (tettoia ricovero cavalli) procedendo prioritariamente al recupero, adeguamento o sostituzione dei manufatti esistenti da destinare a ricovero cavalli. In caso di realizzazione di nuove strutture dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e tipologie compatibili col paesaggio. La dimensione del manufatto dovrà risultare commisurata alle esigenze dell'attività di maneggio.*

Si rinvia all'art. 16 per le attività escluse ai fine della tutela dell'inquinamento acustico.

..... **stralcio**

Art. 31 - Aree boscate

1. I boschi, così come definiti dall'art. 3 della L.R. n. 39/2000 integrata e modificata dalla L.R. n. 6/2001, e dal successivo regolamento di attuazione (Dec. P.G.R.T 8 agosto 2004 n°48/R), si riferiscono alla copertura di vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale.

2. I boschi caratterizzano l'area collinare e rappresentano una forma paesaggistica di pregio da salvaguardare secondo quanto prescritto dal PIT e rappresentano le zone agricole di interesse paesaggistico di cui al PTCP.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 e dell'art. 2 della L.R. n. 39/2000 il bosco è un bene di rilevante interesse pubblico il cui indice forestale esistente deve essere mantenuto ai fini della conservazione della biodiversità e della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali.

Secondo quanto previsto dall'art. 37 L.R. n. 39/2000, il territorio coperto da bosco è sottoposto a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico.

4. La trasformazione colturale dei boschi, il taglio delle piante e i piani dei tagli sono ammessi solo secondo quanto disciplinato dal Regolamento forestale redatto dalla provincia secondo quanto previsto dall'art. 39

della L.R. n. 39/2000. A tale regolamento devono attenersi anche gli interventi relativi a tagli colturali per le ripuliture e sfolli e i tagli fitosanitari.

5. È vietato il taglio raso delle piante e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici salvo nei casi previsti e disciplinati dal regolamento forestale.

È vietata l'apertura di nuova viabilità se non quella attinente la conduzione dei fondi e quella per opere pubbliche.

E' altresì vietato l'abbandono di rifiuti e materiali di ogni tipo.

Non sono consentiti interventi di nuova edificazione residenziale, agricola e non.

6. Sono ammesse le seguenti attività:

- *La residenza negli edifici esistenti;*
- *Le attività agricole e silvo-forestali;*
- *Il rimboschimento;*
- *L'attività legata al tempo libero;*
- *Aree di sosta per garantire l'accessibilità alle funzioni del tempo libero.*

Si rinvia all'art. 16 per le attività escluse ai fine della tutela dell'inquinamento acustico.

Si rinvia all'art. 8 della L.R.T. n. 48/1994 per l'autorizzazione di gare e manifestazioni di fuori strada.

..... stralcio



COMUNE DI PALAIA

Provincia di Pisa

Servizio Urbanistica

**RAPPORTO DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA PARTECIPAZIONE
PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA
AL REGOLAMENTO URBANISTICO
"Art. 16 N.T.A. - Inquinamento Acustico"**

Il presente rapporto, nell'ambito dell'approvazione della variante semplificata di cui all'oggetto, è redatto ai sensi dell'art. 38 della L.R.T. n. 65/2014.

ADOZIONE VARIANTE ai sensi dell'art. 19 comma 4 della L.R.T. n. 65/2014: deliberazione Consiglio Comunale **n° 29 del 18 luglio 2017**.

PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana **n. 31 del 02/08/2017**.

PUBBLICITA' VARIANTE adottata: trasmissione elaborati alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa – pubblicazione all'Albo pretorio – pubblicazione B.U.R.T. – avvisi sul territorio – notizia e pubblicazione su Home page www.altavaldere.it e Amministrazione Trasparente.

OSSERVAZIONI presentate dai cittadini, associazioni e enti: **nessuna**.

CONTRIBUTI TECNICI REGIONALI: sono pervenuti in data 06/10/2017 al prot. n. 4948, n. 3 (tre) contributi tecnici ai sensi dell'art. 53 della L.R.T. n. 65/2014, dai seguenti settori della Regione Toscana:

- *Settore Forestazione Usi Civici Agroambiente;*
- *Settore Servizi pubblici locali, energie e inquinanti;*
- *Settore Autorità di gestione FEASR e sostegno alle attività agricole.*

E' stato recepito il contributo del “*Settore Forestazione Usi Civici Agroambiente*”, in quanto gli altri ininfluenti, e pertanto l'Ufficio Urbanistica ha provveduto ad integrare l'art. 31 delle N.T.A. (aree boscate).

ALTRO:

La Regione Toscana – *Settore Genio Civile di Bacino Arno Toscana Centro* – ha comunicato l'archiviazione della variante ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. n. 53/R/2011, depositata al n° 144 in data 11/07/2017, in quanto non sorteggiata, come da verbale pervenuto in data 04/08/2017 al prot. n. 3918.

Il procedimento, in esito all'approvazione definitiva della variante, proseguirà nel rispetto delle procedure di cui all'art. 19 comma 6 e 7 della L.R.T. 65/2014.

La variante approvata sarà efficace decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T..

Palaia 12 ottobre 2017

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione
Dott. Maurizio Salvini